



# ALPE ADRIA IMPRESE

## - CASARTIGIANI -

**SPECIALE EDIZIONE INFORMATIVA**  
CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO STUDI SEAC

**Venerdì 18 febbraio 2022**  
anno diciottesimo – n. 15

**Consulenza globale, servizi e progetti per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi**


**Sede legale e amministrativa:**

31046 **Oderzo (TV)**  
Via degli Alpini, 15  
Tel. : 0422 815 544  
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263  
e-mail: [info@alpeadriaimprese.it](mailto:info@alpeadriaimprese.it)  
Sito ufficiale: [www.alpeadriaimprese.it](http://www.alpeadriaimprese.it)



**Sedi operative e recapiti:**



31046 **Oderzo (TV)**  
Via degli Alpini, 15

31045 **Motta di Livenza (TV)**  
Via Riviera Scarpa, 51/E

31020 **San Vendemiano (TV)**  
Via Friuli, n.9/A

31048 **San Biagio di Callalta (TV)**  
Via Postumia Centro, n.66

31038 **Paese (TV)**  
Via della Resistenza, n.38/A

31100 **Treviso (Zona Fiera)**  
Viale IV Novembre, 113

**NUMERO DI TELEFONO:**

**0422 815 544**

**NUMERO DI FAX:**

**0422 710 484**

**INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:**

[info@alpeadriaimprese.it](mailto:info@alpeadriaimprese.it)

**SITO INTERNET:**

[www.alpeadriaimprese.it](http://www.alpeadriaimprese.it)

... [seguici su facebook](#)



## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Credito d'imposta prodotti da riciclo/riuso</b></p> <p><b>Decreto Ministero Transizione Ecologica 6.10.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2021, n. 297 il Decreto contenente le disposizioni attuative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese/lavoratori autonomi che impiegano prodotti da riciclo e riuso nell'esercizio dell'attività. Il credito spetta in misura pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di € 10.000 per ciascun beneficiario.</p>
<p><b>Compensi amministratori</b></p> <p><b>Ordinanza Corte di Cassazione 7.12.2021, n. 38757</b></p>	<p>Non sono deducibili dal reddito d'impresa i compensi degli amministratori non stabiliti nell'atto costitutivo e non esplicitamente previsti con delibera assembleare. L'approvazione in assemblea del bilancio nel quale sono evidenziati tali compensi non è idonea a configurare la specifica delibera assembleare richiesta.</p>
<p><b>Tasso interesse legale dall'1.1.2022</b></p> <p><b>Decreto MEF 13.12.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2021, n. 297 il Decreto che aumenta dallo 0,01% all'1,25% la misura del tasso di interesse legale applicabile dall'1.1.2022.</p> <p>La nuova misura va utilizzata, in particolare, per il calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento.</p>
<p><b>Modalità invio esterometro 2022</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 23.12.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che proroga all'1.7.2022 le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni (cessioni di beni/prestazioni di servizi) effettuate/ricevute con/da soggetti non residenti, così come disposto in sede di conversione del DL n. 146/2021.</p>
<p><b>Esonero contributivo 2021 IVS/Gestione separata</b></p> <p><b>Messaggio INPS 23.12.2021, n. 4620</b></p>	<p>Con riguardo all'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS previsto dalla Finanziaria 2021, i contributi già versati e non dovuti per effetto dell'esonero possono essere utilizzati in compensazione/richiesti a rimborso a seguito di specifica richiesta, da presentare <i>"anche dopo il 31 dicembre 2021"</i>.</p>
<p><b>Tariffe ACI 2022</b></p> <p><b>Comunicato Agenzia Entrate 28.12.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 28.12.2021, n. 307 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2022 per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti/assimilati, nonché per individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci/familiari.</p>

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Contabilità “parallela”</b> <b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>10.1.2022, n. 394</b></p>	<p>La presenza di una contabilità “parallela” nella quale sono riportate cessioni di beni non presenti nella contabilità “ufficiale”, in quanto non fatturate, legittima l'accertamento analitico-induttivo.</p>
<p><b>Redditometro</b> <b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>12.1.2022, n. 692</b></p>	<p>L'accertamento tramite redditometro è nullo qualora l'Ufficio non abbia tenuto conto della presenza “di redditi da risparmio” nonché dei redditi dell'intero nucleo familiare. Nel caso di specie “l'alto tenore di vita rilevato dal fisco” era giustificato tra l'altro dalla partecipazione alle spese della famiglia da parte dei figli (uno dei quali titolare di reddito da lavoro dipendente e l'altro di un'indennità di accompagnamento per grave disabilità).</p>
<p><b>Finanziamenti soci</b> <b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>17.1.2022, n. 1151</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti della società qualora i soci abbiano effettuato finanziamenti “in modo sistematico e progressivo”, non giustificati considerata la ridotta capacità finanziaria degli stessi. Nel caso di specie l'Ufficio ha ritenuto che la disponibilità degli “ingenti” importi versati dai soci (in contanti) derivasse da ricavi “in nero”.</p>
<p><b>Pertinenza immobile uso abitativo e prezzo-valore</b> <b>Risposta interpello Agenzia Entrate</b> <b>19.1.2022, n. 33</b></p>	<p>Il c.d. “prezzo-valore”, secondo il quale la base imponibile, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali è rappresentata dal valore catastale, è applicabile anche alle relative pertinenze. Al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la destinazione del bene accessorio (nel caso di specie, box auto) deve essere durevole, attuale ed effettiva;</li> <li>• l'utilità deve essere oggettivamente arrecata al bene principale e non al relativo proprietario.</li> </ul> <p>La pertinenza deve essere situata “in prossimità” dell'abitazione principale (nel caso di specie, l'agevolazione è stata negata al garage pertinenziale distante 1,3 km dall'abitazione).</p>
<p><b>Retribuzioni convenzionali 2022</b> <b>Decreto Ministero lavoro e Politiche sociali</b> <b>23.12.2021</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 18.1.2022, n. 13 il Decreto che stabilisce la misura delle retribuzioni convenzionali utilizzabili dal periodo di paga in corso all'1.1.2022 fino a quello in corso al 31.12.2022 per calcolare i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all'estero nonché delle imposte sui redditi da lavoro dipendente ex art. 51, comma 8-bis, TUIR.</p>

## **COMMENTI**

### **LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-TER”**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 27.1.2022, n. 21 sono entrate in vigore, **a decorrere dal 27.1.2022**, le novità del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, di seguito sintetizzate.

#### **AIUTI ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE/VIETATE O SOSPENSE**

##### **Attività chiuse al 27.1.2022**

È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dall’art. 2, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle **attività che al 27.1.2022** (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano **chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

##### **Attività vietate/sospese fino al 31.1.2022**

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con domicilio/sede legale/sede operativa in Italia, le cui **attività sono vietate/sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022** ai sensi dell’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, è prevista la **sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022** (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

- **ritenute** alla fonte su **redditi di lavoro dipendente/assimilati** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale **operate** in qualità di sostituti d’imposta nel mese di dicembre 2021;
- liquidazione **IVA di dicembre 2021**.



I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16.9.2022**.

#### **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO**

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo, tra l’altro, all’art. 2 lo stanziamento del “*Fondo per il rilancio delle attività economiche*” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.

##### **Soggetti beneficiari**

**Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività di commercio al dettaglio.**

Codice ATECO	Attività economica
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

<b>47.52.40</b>	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
<b>47.53.11</b>	Commercio al dettaglio di tende e tendine
<b>47.53.12</b>	Commercio al dettaglio di tappeti
<b>47.53.20</b>	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
<b>47.54.00</b>	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
<b>47.59.10</b>	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
<b>47.59.20</b>	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
<b>47.59.30</b>	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
<b>47.59.40</b>	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
<b>47.59.50</b>	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
<b>47.59.60</b>	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
<b>47.59.91</b>	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
<b>47.59.99</b>	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.
<b>47.61.00</b>	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
<b>47.62.10</b>	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
<b>47.62.20</b>	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
<b>47.63.00</b>	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
<b>47.64.10</b>	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
<b>47.64.20</b>	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
<b>47.65.00</b>	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
<b>47.71.10</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
<b>47.71.20</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
<b>47.71.30</b>	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
<b>47.71.40</b>	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
<b>47.71.50</b>	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
<b>47.72.10</b>	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
<b>47.72.20</b>	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
<b>47.75.10</b>	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
<b>47.75.20</b>	Erboristerie
<b>47.76.10</b>	Commercio al dettaglio di fiori e piante
<b>47.76.20</b>	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
<b>47.77.00</b>	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
<b>47.78.10</b>	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
<b>47.78.20</b>	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
<b>47.78.31</b>	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
<b>47.78.32</b>	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
<b>47.78.33</b>	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
<b>47.78.34</b>	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
<b>47.78.35</b>	Commercio al dettaglio di bomboniere
<b>47.78.36</b>	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
<b>47.78.37</b>	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
<b>47.78.40</b>	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
<b>47.78.50</b>	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
<b>47.78.60</b>	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
<b>47.78.91</b>	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
<b>47.78.92</b>	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
<b>47.78.93</b>	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
<b>47.78.94</b>	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)



<b>47.78.99</b>	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
<b>47.79.10</b>	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
<b>47.79.20</b>	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
<b>47.79.30</b>	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
<b>47.79.40</b>	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
<b>47.82.01</b>	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
<b>47.82.02</b>	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
<b>47.89.01</b>	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio
<b>47.89.02</b>	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura
<b>47.89.03</b>	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
<b>47.89.04</b>	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
<b>47.89.05</b>	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
<b>47.89.09</b>	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a.
<b>47.99.10</b>	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
<b>47.99.20</b>	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

### Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi **2019 non superiori a € 2 milioni**;
- **riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.**

Fatturato 2019	Fatturato 2021	Riduzione fatturato	30% fatturato 2019	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 60.000	€ 40.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 30.000	NO



Per individuare la riduzione del fatturato **rilevano i ricavi** relativi al 2021 e 2019.

### Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando la specifica percentuale (desumibile dalla seguente tabella) alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi 2019.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	60%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000	40%

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziare sono **ripartite tra le imprese aventi diritto** all'agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.

Va peraltro evidenziato che:

- l'importo potenzialmente spettante va eventualmente **ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.**

I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della comunicazione della Commissione UE 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti "de minimis").

In caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, **la concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE;**

- **qualora le risorse stanziare (€ 200 milioni) risultino insufficienti** a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà **proporzionalmente ridotto** tra i soggetti interessati.

### **Modalità di riconoscimento del contributo**

Il contributo a fondo perduto in esame è **riconosciuto previa presentazione al MISE**, in via telematica, **di un'apposita domanda** attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.

È demandata allo stesso MISE l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.

Va evidenziato che ai fini dell'erogazione del contributo in esame **non sono applicabili:**

- l'art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base al quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta **inadempiente al versamento** di una o più **cartelle di pagamento** per un importo **complessivamente pari almeno a € 5.000;**
- le **verifiche sulla regolarità contributiva** del soggetto beneficiario.

## **ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19**

### **Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**

Il fondo di cui all'art. 26, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", da ripartire tra le Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano, destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 è incrementato per il 2022 di € 20 milioni per **interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.**

### **Attività di ristorazione/gestione piscine**

Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 1-ter, DL n. 73/2021 è previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per **"interventi"** a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

<b>96.09.05</b>	Organizzazione di feste e cerimonie
<b>56.10.11</b>	Ristorazione con somministrazione
<b>56.10.12</b>	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
<b>56.10.20</b>	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
<b>56.10.30</b>	Gelaterie e pasticcerie
<b>56.10.41</b>	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
<b>56.10.42</b>	Ristorazione ambulante
<b>56.10.50</b>	Ristorazione su treni e navi
<b>56.21.00</b>	Catering per eventi, banqueting
<b>56.30.00</b>	Bar e altri esercizi simili senza cucina
<b>93.11.20</b>	Gestione di piscine

Per usufruire dell'agevolazione il soggetto interessato deve aver subito **nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.**



Per le **imprese costituite nel corso del 2020**, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all'**ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi** dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2021.

### **Credito d'imposta rimanenze settore tessile**

Il credito d'imposta di cui all'art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. "bonus tessile e moda", riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da

stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è **esteso per il 2021**, anche **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio** nei predetti settori, come di seguito individuate.

<b>47.51.10</b>	Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa
<b>47.51.20</b>	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
<b>47.71.10</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
<b>47.71.20</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
<b>47.71.30</b>	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
<b>47.71.40</b>	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
<b>47.71.50</b>	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
<b>47.72.10</b>	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
<b>47.72.20</b>	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

### **BONUS CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE**

Per le **imprese del settore turistico** è previsto il riconoscimento del “bonus canoni locazione” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il bonus spetta in presenza di una **riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019**.



La predetta novità è **subordinata all’autorizzazione UE**.

La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione 19.3.2020, C(2020) 1863 final della Commissione UE, c.d. “Temporary Framework”. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni/limiti previsti dalla Sezione 3.1 “*Aiuti di importo limitato*” e 3.12 “*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*”, con le modalità/termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle Entrate.

### **ESTENSIONE UTILIZZO BONUS TERME**

È previsto che, “*in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica*”, i buoni per l’**acquisto di servizi termali**, c.d. “bonus terme”, introdotti dall’art. 29-bis, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” non fruiti all’8.1.2022 sono **utilizzabili entro il 31.3.2022**.

### **BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE**

È riconosciuto anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022** il credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società/associazione sportiva).



Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91.



L'investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
- è riconosciuto:
  - a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
  - nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

## AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO

---

### **Contributo spese sanificazione**

È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all'art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** a ristoro delle **spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19** sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di **ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.



Il beneficio **non spetta** alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 **superiore a € 100 milioni**

---

### **Contributo gestione impianti sportivi**

Le risorse del "*Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*" di cui all'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

- sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle **associazioni/società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell'ammontare complessivo) è destinata alle associazioni/società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono **presentare una specifica domanda** secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

## CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI "INDUSTRIA 4.0"

---

Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli **investimenti inclusi nel PNRR**, diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **5% del costo fino al limite massimo** di costi complessivamente ammissibili **pari a € 50 milioni**

## CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE"

---

È riconosciuto un **contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui **costi per kWh della componente elettrica**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013/2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- **è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti di:**
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF/IRES/IRAP e **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR/della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- **è cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

#### **AIUTI DI STATO CONCESSI DA REGIONI/PROVINCE AUTONOME**

---

A seguito della proroga al 30.6.2022 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ad opera della Comunicazione 18.11.2021, C(2021) 8442 della Commissione UE e dell'incremento dei massimali di aiuto concedibili, sono stati aggiornati i massimali degli aiuti concessi da Regioni, Province autonome, altri Enti territoriali e CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali garanzie e prestiti.

In particolare con la modifica dell'art. 54, DL n. 34/2020:

- è incrementato a € 2,3 milioni (in precedenza 1,8 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*";
- è incrementato a € 345.000 (in precedenza € 270.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- è incrementato a € 290.000 (in precedenza € 225.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Infine con la modifica dell'art. 60-bis, DL n. 34/2020 è incrementato a € 12 milioni (in precedenza € 10 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.12 "*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*".

#### **CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI/AGEVOLAZIONI COVID-19**

---

Con l'art. 28, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", il Legislatore è nuovamente intervenuto sugli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 al fine di **limitare le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione**:

- **per lo sconto in fattura/cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi edilizi/di riqualificazione energetica di cui al comma 2 del citato art. 121 (sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%);
- **per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta** derivante dalle seguenti agevolazioni:
  - "**bonus negozi e botteghe**" di cui all'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
  - "**bonus canoni di locazione**" immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, DL n. 34/2020;
  - "**bonus adeguamento ambienti di lavoro**" di cui all'art. 120, DL n. 34/2020;
  - "**bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**" di cui all'art. 125, DL n. 34/2020.

### ***Cessione crediti da detrazioni per interventi edilizi/energetici***

Nell'ambito della Finanziaria 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi/di riqualificazione energetica, il Legislatore ha sostanzialmente **confermato**, rispetto a quanto previsto nel 2021, **la possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito** in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante prevista dall'art. 121, DL n. 34/2020, per gli **interventi di cui al comma 2** del citato art. 121, nel quale sono stati **aggiunti gli interventi di realizzazione di autorimesse/posti auto pertinenziali** di cui all'art. 16-bis, TUIR e gli **interventi di superamento delle barriere architettoniche** per i quali è prevista la nuova detrazione del 75%.

In particolare l'opzione risulta possibile per le spese sostenute:

- **fino al 2024**, per gli **interventi con detrazione "ordinaria"** di cui al citato comma 2, così come risultante dopo le implementazioni sopra citate;
- **fino al 2025**, per gli **interventi con detrazione del 110%** di cui all'art. 119, DL n. 34/2020.

La stessa Finanziaria 2022 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 nel quale sono state trasfuse le disposizioni originariamente previste dal DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi", in base alle quali, **in caso di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito per gli interventi elencati nel predetto comma 2** (sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%) sono richiesti:

- **il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista/consulente del lavoro/ecc.) ovvero dal Responsabile dell'Assistenza Fiscale di un CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97;
- **l'attestazione della congruità delle spese** sostenute secondo i prezzi previsti dal comma 13-bis dell'art. 119 sopra commentato.

Tali ulteriori adempimenti **non** sono richiesti:

- per le opere classificate **"di edilizia libera"**;
- per gli interventi di **importo complessivo non superiore a € 10.000**;

eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni dell'edificio, **fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. "bonus facciate"** di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, per i quali, pertanto, il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall'importo e dal tipo di intervento eseguito.

È inoltre confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il **rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate**.

### ***Nuove limitazioni alle cessioni dei crediti successive alla prima***

Come sopra accennato, con l'art. 28, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", è stato modificato il citato art. 121, DL n. 34/2020, **limitando la cessione del credito derivante dall'esercizio delle opzioni in esame**.

In base alle nuove disposizioni, nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:

- lo **"sconto in fattura"**, il **fornitore** al quale è riconosciuto il credito, **può utilizzare direttamente in compensazione** nel mod. F24 tale credito **ovvero procedere con la cessione** dello stesso.  
Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato ma lo cede, il **cessionario del credito** può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, **senza possibilità di cederlo a sua volta**;
- la **"cessione del credito"**, il **cessionario** può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e **non può procedere con la cessione del credito ricevuto**.

### ***Cessione crediti "agevolazioni COVID-19"***

Con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell'emergenza COVID-19 sopra elencati, ed in particolare al **credito derivante dal c.d. "bonus canoni di locazione"**, l'art. 28 del "Decreto Sostegni-ter" in esame integra il citato art. 122 specificando che la **cessione "ad altri soggetti, ivi**

*inclusi il locatore o il concedente ... gli istituti di credito e altri intermediari finanziari” è ammessa “senza facoltà di successiva cessione”.*

Anche con riferimento a tali crediti, pertanto, **il cessionario del credito ceduto** può soltanto utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24 e **non può procedere alla cessione del credito ricevuto.**

### **Decorrenza delle nuove limitazioni**

Il comma 2 dell’art. 28 in esame prevede una **disciplina di natura transitoria** individuando come discrimine la data del **7.2.2022** ed in particolare i crediti che sono stati oggetto di opzione prima o dopo tale data. Più precisamente è disposto che i crediti che **sono stati oggetto di una delle opzioni in esame** (sia dell’art. 121 che dell’art. 122, DL n. 34/2020) **prima del 7.2.2022 (ossia fino al 6.2.2022), possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’utilizzo dell’espressione *“crediti ... precedentemente oggetto di una delle opzioni”* pone la questione in merito all’elemento da prendere come riferimento per considerare il credito già oggetto di opzione.

In base ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate (riguardanti l’introduzione dei nuovi adempimenti richiesti per l’esercizio delle opzioni in esame), si ritiene che si potrebbe fare riferimento alla Comunicazione dell’opzione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Su tale aspetto come su altri è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.



A decorrere **dal 7.2.2022 sono nulli** i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni/limitazioni.

A tal fine è verosimile che l’Agenzia provvederà ad aggiornare la piattaforma utilizzabile per le cessioni in esame per adeguarla alle nuove limitazioni.

## **SCADENZARIO FISCALE**

### **Mese di Febbraio 2022**

#### **Lunedì 21 febbraio 2022**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2021.
---	---

#### **Venerdì 25 febbraio 2022**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall’1.1.2022, introdotte dall’Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.
--	---

#### **Lunedì 28 febbraio 2022**

<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2021 (ad esempio, formulari rifiuti) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"><li>• ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2021 (soggetti mensili);</li><li>• al quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali).</li></ul> La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
<b>IVA MOD. IVA 2022 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico del mod. IVA 2022 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: <ul style="list-style-type: none"><li>• ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2021 (soggetti mensili);</li><li>• al quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali).</li></ul>

<p><b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b></p>	<p>Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti/fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 nel quarto trimestre 2021.</p>
<p><b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;</li> <li>• diversi da quelli ad elevata automazione.</li> </ul>
<p><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p><b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO</b></p>	<p>Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2022.</p>
<p><b>IRPEF INVIO SPESE SANITARIE MOD. 730/2023 PRECOMPILATO</b></p>	<p>Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute a gennaio, ai fini della predisposizione del mod. 730/REDDITI 2023 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• medici e odontoiatri/farmacie e parafarmacie;</li> <li>• ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;</li> <li>• strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;</li> <li>• psicologi/infermieri e ostetriche/tecnici sanitari radiologia medica /ottici/biologi/soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie;</li> <li>• iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia.</li> </ul>
<p><b>STAMPA REGISTRI CONTABILI</b></p>	<p>Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2020 da parte di imprese/lavoratori autonomi.</p>
<p><b>CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.</p>
<p><b>CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.</p>
<p><b>CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.</p>
<p><b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b></p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>



**LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

<p><b>Colf e badanti (lavoro domestico): contribuzione e minimi per il 2022</b></p> <p>Circolare INPS n. 17 del 1° febbraio 2022 Comunicato 2 febbraio 2022</p>	<p>L'INPS ha comunicato l'importo dei <b>contributi</b> dovuti per l'<b>anno 2022</b> per i lavoratori domestici: rispetto all'anno scorso, sono state modificate sia le <b>fasce di retribuzione</b> che l'importo dei <b>contributi orari</b>. In data 2 febbraio 2022, la Commissione Nazionale per la variazione dei minimi retributivi (art. 38 del CCNL 8 settembre 2020), Fidaldo unitamente alle associazioni che la compongono, Domina, Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno determinato i <b>minimi retributivi</b> valevoli, <b>dal 1° gennaio 2022</b>, per i prestatori di lavoro domestico.</p>
<p><b>La riforma degli ammortizzatori sociali: indicazioni</b></p> <p>Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022</p>	<p>Fornite le prime indicazioni rispetto alle novità introdotte dalla <b>Legge di Bilancio 2022</b> sull'impianto normativo in materia di <b>ammortizzatori sociali</b> in <b>costanza di rapporto di lavoro</b>. L'Istituto illustra, inoltre, i contenuti delle disposizioni in materia di <b>trattamenti di integrazione</b> introdotti dal <b>Decreto Sostegni ter</b> in favore dei datori di lavoro operanti in determinati e <b>specifici settori di attività</b>.</p>
<p><b>Assegno unico e universale: precisazioni sul richiedente</b></p> <p>Comunicato stampa INPS del 31 gennaio 2022</p>	<p>Viene precisato che il titolare del conto corrente identificato dal <b>codice IBAN</b> specificato nella <b>domanda</b> deve essere il <b>richiedente</b> dell'assegno unico, in quanto l'INPS non potrà accreditare l'assegno sul conto corrente di una persona diversa da chi presenta la domanda. L'accredito dell'assegno unico può essere chiesto su un <b>conto corrente cointestato</b> al beneficiario che ha presentato la domanda, ma non è sufficiente essere delegati alla riscossione. Ulteriore precisazione riguarda il <b>codice fiscale del richiedente</b>, che deve corrispondere esattamente a quello che risulta all'Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito</p>
<p><b>INPS: comunicati i minimali per l'anno 2022</b></p> <p>Circolare INPS n. 15 del 28 gennaio 2022</p>	<p>L'INPS ha reso noto il limite di <b>retribuzione giornaliera</b> per l'<b>anno 2022</b>, aggiornando inoltre gli <b>altri valori</b> necessari per il <b>calcolo</b> di tutte le <b>contribuzioni</b> dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all'anno 2022 risulta essere pari a <b>49,91 euro</b>; conseguentemente il <b>minimale di retribuzione oraria</b> applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a <b>tempo parziale</b> è pari a <b>7,49 euro</b>.</p>
<p><b>Retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero: regolarizzazioni</b></p> <p>Circolare INPS n. 12 del 26 gennaio 2022</p>	<p>Facendo seguito al DM 23 dicembre 2021 contenente le <b>retribuzioni convenzionali</b> valide per i <b>lavoratori italiani</b> operanti all'<b>estero</b>, in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, l'INPS fornisce le istruzioni operative per le <b>regolarizzazioni</b> contributive del mese di gennaio 2022.</p>

## COMMENTI

### APPLICATIVO “MONITORAGGIO CONGRUITÀ OCCUPAZIONALE APPALTI” (MoCOA)

L'INPS ha rilasciato un nuovo applicativo denominato **Monitoraggio Congruietà Occupazionale Appalti** (MoCOA).

Attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, il MoCOA supporta e potenzia i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata, con l'effetto di realizzare una maggiore tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.

L'applicativo Monitoraggio Congruietà Occupazionale Appalti si fonda su un'attività di data crossing tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori.

Le imprese committenti, durante tutto il corso dell'appalto, avranno la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato Documento Congruietà Occupazionale Appalti (DoCOA) che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UniEmens e quelli registrati in MoCOA.

L'applicativo è **disponibile** all'interno del **Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)**, per tutti i datori di lavoro privati, muniti di SPID/CIE/CNS e per i soggetti abilitati a operare per conto dei datori di lavoro (intermediari). L'accesso alla procedura è consentito anche ai soggetti muniti di PIN/SPID autorizzati dal datore di lavoro, tramite l'apposito servizio oppure utilizzando l'apposita funzione di ricerca presente nella homepage del Portale.

Accedendo alla pagina iniziale dell'applicativo è possibile visualizzare e consultare tutti gli appalti riconducibili al soggetto che ha effettuato l'accesso. Inoltre, con la funzione “Inserimento nuovo appalto” è possibile registrare ogni singolo nuovo appalto.

#### Documento di Congruietà Occupazionale Appalto (DoCOA)

- Successivamente alla scadenza del termine di trasmissione delle denunce mensili la procedura, ogni mese, elabora il Documento di Congruietà Occupazionale Appalto (DoCOA).

Il Documento potrà essere visualizzato dal committente (per il DoCOA dell'appaltatore) o dall'appaltatore (per il DoCOA del subappaltatore) solo su autorizzazione rilasciata in procedura rispettivamente dall'appaltatore e/o dal subappaltatore.

## SCADENZARIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Mese di FEBBRAIO 2022

**lunedì 28 febbraio 2022**

#### ***Invio telematico del Flusso UNIEMENS***

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2022**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

#### ***INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata***

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2022**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

#### ***INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva mensile unificata***

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **gennaio 2022**.

*Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

**Contributi FASI**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2022**.

*Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.*

**INAIL**

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2021 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

**Autoliquidazione INAIL**

Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

**Stampa Libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2022**.

**Festività cadenti nel mese di febbraio 2022**

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

**PRIVACY**

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

**CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.

In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.

If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

**Circolare informativa rivolta agli associati**